



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
e art. 47, commi 1 e 2, D. lgs. 82/2005

Alla Soprintendenza Speciale ABAP di Roma

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

A tutte le Soprintendenze ABAP

A tutti i Parchi Archeologici dotati di autonomia speciale

A tutti i Segretariati regionali

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

Al Segretario Generale

Oggetto: **Verifica dell'interesse culturale.**

Adozione del provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, art. 12, comma 10 e comma 10-bis, DL 13/2023 e L.41/2023.

Indicazioni operative in caso di potere sostitutivo DG ABAP.

Da parte di numerose Soprintendenze e Segretariati regionali sono pervenute a questa Direzione generale, in seguito alla conversione in legge del decreto legge 13/2023, richieste di chiarimenti in merito ai procedimenti di verifica dell'interesse culturale.

Visto l'art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 (come modificato dal D.L. n. 13/2023), e in particolare il comma 10 e il comma 10-bis, per cui:

10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta;

10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni;

considerato inoltre quanto già comunicato con la Circolare di questa Direzione Generale n. 16 del 14/04/2023;

al fine di rendere omogeneo il comportamento di codeste strutture territoriali e di assicurare, nella logica di trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle prescrizioni in materia, parità di trattamento ai destinatari dei provvedimenti adottati da codesti uffici si ritiene indispensabile fornire le seguenti indicazioni operative.



Innanzitutto si evidenzia che al fine di consentire al Segretario Regionale di emanare il provvedimento nel sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni dall'avvio del procedimento in esito alla discussione in Commissione regionale del patrimonio culturale, **le Soprintendenze ABAP e i Parchi Archeologici dotati di autonomia speciale dovranno trasmettere il fascicolo istruttorio al competente Segretariato regionale entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del procedimento, così da consentire l'adozione della delibera della Commissione e la predisposizione del provvedimento finale entro i successivi 30 (trenta) giorni.**

In ogni caso, al fine di garantire l'avvenuta conclusione del procedimento entro il termine di 90 (novanta) giorni previsto dall'articolo 12 co.10 D.Lgs 42/2004, la Commissione dovrà deliberare entro il 75 °(settantacinquesimo) giorno dall'avvio del procedimento.

Qualora invece, trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di avvio del procedimento di verifica, codesti Uffici territoriali non avessero provveduto a trasmettere il fascicolo istruttorio al competente Segretariato regionale per l'adozione del provvedimento finale, si ricade nell'ipotesi normativa prefigurata dal comma 10 bis del citato articolo 12 D.Lgs.42/2004, ovvero: *"In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni"*.

In tal caso, tuttavia, **la potestà del Direttore generale di adottare il provvedimento finale viene attivato in virtù della previa diffida a provvedere della parte interessata o altro atto equivalente contenente esplicita richiesta in tal senso.**

Anche se risulta decorso il termine di cui al citato articolo 12 comma 10 gli Uffici territoriali potranno ancora trasmettere a questa Direzione Generale il fascicolo istruttorio, purché non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dallo spirare del predetto termine.

Ad integrazione della Circolare n.16/2023, è altresì ammessa la possibilità di adottare il provvedimento finale della COREPACU oltre il termine di 90 (novanta) giorni, purché ciò accada non oltre 5 giorni dallo spirare di tale termine, ovvero nel caso in cui il relativo procedimento sia stato inserito nell'ordine del giorno della COREPACU entro e non oltre i 5 giorni dallo spirare del termine dell'articolo 12 comma 10 citato.

INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA DGABAP

Nel caso di attivazione del potere sostitutivo del Direttore generale con la modalità sopra indicata, gli Uffici territoriali dovranno tempestivamente inviare a questa Direzione Generale tutta la documentazione istruttoria necessaria a consentire al Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio di adottare il provvedimento finale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 12, comma 10-*bis* del D. L.gs. n. 42/2004.

A tal uopo dovranno inviare a questa Direzione Generale,

- **Servizio II**, dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it, in caso di beni archeologici;
- **Servizio III**, dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it, in caso di beni storico-artistici e architettonici;

e per conoscenza al competente Segretariato regionale, entro e non oltre i successivi 10 giorni, per ogni procedimento, il **fascicolo istruttorio completo**, comprensivo di:

IN CASO DI VALUTAZIONE ISTRUTTORIA POSITIVA CIRCA LA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE CULTURALE:



- nome del proprietario e contatti (pec)
- denominazione e indirizzo dell'immobile
- dati catastali
- estratto di mappa catastale con la perimetrazione del bene
- relazione dell'interesse culturale, adeguatamente motivata
- documentazione fotografica

IN CASO DI VALUTAZIONE ISTRUTTORIA NEGATIVA CIRCA LA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE CULTURALE:

- nome del proprietario e contatti (pec)
- denominazione e indirizzo dell'immobile
- dati catastali
- documentazione fotografica
- motivazione dell'insussistenza dell'interesse culturale

L'oggetto della nota di trasmissione dovrà recare la seguente dicitura:

COMUNE (Prov.), denominazione del bene. Verifica dell'interesse culturale.
Trasmissione del fascicolo istruttorio per le finalità di cui all'art. 12, comma 10-bis, del D. Lgs. n. 42/2004.
Potere sostitutivo DG ABAP, DL 13/2023, L.41/2023

NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI

Ai sensi della Circolare DG-ABAP n. 16 del 14/04/2023, i provvedimenti emanati da questa Direzione Generale, in formato digitale, saranno trasmessi ai Segretariati regionali e agli Uffici territoriali e saranno notificati direttamente da questa Direzione nel caso in cui il proprietario sia in possesso di indirizzo pec, o altrimenti saranno notificati dalla competente Soprintendenza (o Parco Archeologico) mediante copia conforme.

TRASCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI

I provvedimenti di tutela saranno inoltre trascritti presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare a cura degli Uffici territoriali. I Segretariati regionali territorialmente competenti provvederanno al caricamento dei provvedimenti sul sistema Beni Tutelati.

Da ultimo, si ricorda che lo sfioramento del termine di 90 (novanta) giorni di cui all'art. 12, comma 10, del D. Lgs. n. 42/2004 costituisce di per sé inadempimento rilevante ai sensi del successivo comma 10-ter, secondo cui **“Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241”**.

Si raccomanda, pertanto, il puntuale adempimento nei termini di cui al succitato comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004, al fine di scongiurare l'attivazione della competenza sostitutiva da parte del Direttore Generale disciplinata dal successivo comma 10-bis.

Da ultimo, è il caso di precisare che la previsione del comma 10 bis dell'articolo 12 citato trova applicazione ai procedimenti avviati **dopo l'entrata in vigore del D.L 13/2023, ovvero dal 25.2.2023.**

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA

